



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1

Via G. Mazzini, 12 – 30015 – CHIOGGIA (VE)

Tel. 041401193 – fax 0415506979 – C.F.: 91020290275

Cod. Mecc.: VEIC85100L – E-Mail veic85100l@istruzione.it

PEC: veic85100l@pec.istruzione.it

Circ. n. 29

Chioggia, 21 Settembre 2023

Ai docenti
All'ufficio personale
Alla DSGA

OGGETTO: Criteri per la sostituzione dei docenti assenti in caso di sostituzioni temporanee – indicazioni operative.

Le sostituzioni dei docenti assenti hanno lo scopo di garantire la tutela dei diritti costituzionali degli alunni: sicurezza, salute e diritto all'istruzione.

La legge di bilancio n° 190 del 2015 al comma 333 afferma che i dirigenti scolastici **non possono conferire supplenze brevi** al personale docente **per il primo giorno di assenza**, pertanto, al fine di consentire una chiara predisposizione delle sostituzioni dei docenti assenti, i responsabili di plesso dovranno seguire le seguenti indicazioni operative, utilizzando il personale in servizio nella scuola secondo il seguente ordine:

1. docenti a disposizione (in compresenza, potenziamento, contemporaneità), **secondo il quadro orario delle disponibilità e secondo il seguente ordine:**
 1. docenti dell'Organico dell'Autonomia a disposizione;
 2. docenti che nelle proprie ore non hanno la classe presente a scuola.

Si ricorda che l'organico dell'Autonomia è costituito dai posti comuni, dai posti di sostegno e dai posti per il potenziamento (Art. 1 comma 63 L. 107/2015);

1. docenti che devono recuperare un permesso orario;
2. docenti che hanno ore di potenziamento;
3. docenti di sostegno, **se è assente l'alunno con disabilità. E' assolutamente vietato utilizzare il docente di sostegno in altra classe quando presente l'alunno con disabilità a lui affidato.**

I docenti di sostegno sono tenuti ad informare chi è preposto alle sostituzioni dei colleghi in caso di assenza dell'alunno loro affidato.

1. In caso di assenza del docente curricolare, se nella classe è presente un docente di sostegno, ci si avvale della presenza del suddetto docente che condivide la stessa classe, compatibilmente con la vigilanza dell'alunno con disabilità; in base al principio della contitolarità dell'insegnante di sostegno (art. 13, comma 6 L. 104/92), in questi casi non si parla nemmeno di supplenza ma di diversa organizzazione dell'attività didattica.

2. Esaurite tutte le possibilità di sostituzione del docente assente con personale in servizio nell'istituto, il primo giorno di assenza si provvederà alla distribuzione degli alunni in altre classi.
3. Il responsabile di plesso avverte i docenti sostituiti designati; ogni disposizione effettuata dal Responsabile di Plesso deve essere registrata sull'apposito registro e controfirmata dal docente destinatario della sostituzione.

Si ricorda che il personale esterno alla scuola, non ha obblighi e non può svolgere vigilanza.

Si sottolinea che i collaboratori scolastici possono essere utilizzati in compiti di sorveglianza degli alunni soltanto per brevi momenti.

La presente è da intendersi quale disposizione di servizio e rimane valida fino ad eventuale successiva nota.

I docenti preposti alla formulazione dell'orario devono presentare quanto prima alla scrivente l'orario di lezione corredato dal piano delle disponibilità giornaliero (copertura di tutte le ore del giorno) per le supplenze da parte di tutto il personale dell'autonomia in primis utilizzando le ore di potenziamento e di presenza o di reperibilità, comprese quindi l'uso delle ore di presenza del pomeriggio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Daniela BOSCOLO

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993